

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica dell'articolo 63 della Costituzione)*

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'elezione del Presidente di ciascuna Camera ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.»»

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune adottano il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei votanti.»».

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)*

1. All'articolo 70 della Costituzione, dopo la parola: «Camere» sono inserite le seguenti: «e dal Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 72 della Costituzione)*

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

«Salvo che per i disegni di legge di cui al quarto comma nonché per i disegni di legge di conversione di decreti legge, per i disegni di legge di amnistia e indulto e per quelli di cui all'articolo 81, sesto comma, il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni. Nel caso di disegni di legge di particolare complessità, il termine può essere esteso fino ad un massimo di ottantacinque giorni. Il regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Il regolamento di ciascuna Camera disciplina le prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione e riserva ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'aula e delle commissioni.

Il regolamento del Parlamento in seduta comune stabilisce il procedimento in sede referente per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato riunite, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.»”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)*

1. All'articolo 73 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un terzo dei componenti di una Camera può promuovere questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dinanzi alla Corte costituzionale secondo le modalità stabilite dalla legge.»».

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)*

1. All'articolo 77 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72. Essi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Modifiche agli articoli 80 e 87 della Costituzione)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.»

2. All'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, le parole: «l'autorizzazione delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune».”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)*

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.».

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 1-bis
(*Modifica all'articolo 82 della Costituzione*)

1. All'articolo 82 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Una Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un terzo dei componenti di una Camera.

Il regolamento di ciascuna Camera individua le commissioni, giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, riservando la presidenza dei medesimi a componenti designati dai gruppi parlamentari di opposizione.»”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 1

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)*

1. Al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «dei tre quinti dei votanti».

A.S. 935
Emendamento
Art. 3

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 4

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

**“Art. 4
(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)**

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso in cui sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere o presso il Parlamento in seduta comune.

In tal caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale. Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica».”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 4

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 4-bis
(*Modifica dell'articolo 95 della Costituzione*)

1. All'articolo 95 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, rende comunicazioni al Parlamento in seduta comune. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sull'esito delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse.»”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 4

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La legge è approvata dal Parlamento in seduta comune».”.

A.S. 935
Emendamento
Art. 4

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis
(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, le parole: «assoluta dei componenti di» sono sostituite dalle seguenti: «dei tre quinti dei votanti in».